



COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8.2.2007 (istituzione)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.06.2012 (modifica)

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1

Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2

Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. La delibera di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul citato sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Articolo 3

Esenzioni

Sono esenti dall'addizionale comunale i soggetti passivi che hanno un reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF uguale o inferiore a €10.000,00.

Articolo 4

Versamento

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

Articolo 5

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.